

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 1 DEL 11/03/2021

IL DIRETTORE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI VICENZA

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio di vigilanza e teleallarme Uffici dell'Unità Territoriale ACI di Vicenza.

CIG Z7B30EAC7D

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa dell'Ente, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 e successive modifiche;

VISTO il vigente Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, con particolare riferimento all'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la delibera n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Presidente, tra l'altro, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Direttori di Unità Territoriale possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito "Codice dei contratti pubblici" o "Codice");

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del Codice, a decorrere dal 1 gennaio 2020, è stata stabilita n € 214.000,00, esclusa IVA, la soglia comunitaria, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 di ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", nonché l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, in merito al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990, in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del Codice e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, in merito all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del procedimento;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di vigilanza Uffici, in scadenza il 31.03.2021 e attualmente assegnato alla società Rangers srl;

CONSIDERATO che, a seguito di una preliminare analisi dei costi, in relazione al mercato di riferimento, tenuto conto della tipologia e delle modalità di espletamento del servizio, il valore presunto dello stesso risulta pari a € 4.500,00, oltre IVA, per quattro anni di servizio (dal 01.04.2021 al 31.03.2025);

CONSIDERATO opportuno prevedere l'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del Codice, per un periodo massimo di tre mesi, per un importo pari a € 281,25, oltre IVA;

CONSIDERATO che, quindi, il valore totale massimo dell'affidamento è stato stimato pari a € 4.781,25, oltre IVA;

RITENUTO di valutare i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, atteso che non sono previste forme di sovrapposizione tecnica o temporale con il personale della Direzione o con altri fornitori, ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D.lgs 81/2008;

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2, lett. a) del Codice, che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO, altresì, l'art. 1, c. 2, della L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, in deroga all'art. 36 del Codice, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

VISTE le Linee Guida n. 4 di ANAC, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO il capitolato tecnico che disciplina dettagliatamente l'oggetto del servizio, con l'indicazione delle prestazioni e dei relativi livelli di qualità;

VERIFICATI gli esiti dell'indagine di mercato, condotta a fini conoscitivi dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, mediante richiesta di preventivo economico e descrizione tecnica del servizio (agli atti della stessa);

RILEVATA l'opportunità di invitare anche l'operatore economico uscente, tenuto conto del buon esito di precedenti servizi effettuati con serietà, professionalità ed affidabilità nonché della competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi praticati nel settore e considerato che il principio di concorrenza e non discriminazione è comunque assicurato dalla richiesta di invito ad altri 5 operatori economici;

DATO ATTO, altresì, che, trattandosi di servizio/bene di importo stimato inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;

TENUTO rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) per l'affidamento del servizio/fornitura in argomento;

RITENUTO di interpellare le seguenti ditte, individuate da un elenco di ditte autorizzate e fornito dalla Prefettura di Vicenza:

- VICENZASPED
- RANGERS
- CIVIS
- GUADAGNINI
- VENETOSECURITY
- ASSISTSC

che hanno presentato le sotto elencate offerte:

| | |
|------------------|------------|
| • VICENZASPED | € 2.400,00 |
| • RANGERS | € 1.680,00 |
| • CIVIS | € 4.320,00 |
| • GUADAGNINI | == |
| • VENETOSECURITY | € 2.160,00 |
| • ASSISTSC | == |

CONSIDERATO che l'offerta della Società Rangers srl, presentata con nota prot. n. UPVI/0001208/21 del 26.02.2021, è, tra le quelle formulate nell'ambito dell'indagine di mercato, quella che, sulla base dell'istruttoria svolta, presenta le caratteristiche economiche e tecniche maggiormente convenienti e rispondenti alle esigenze organizzative e gestionali della stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla ditta RANGERS SRL pari ad € 1.680,00, oltre IVA, risulta economicamente vantaggiosa rispetto al prezzo medio del mercato di riferimento e rispondente alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente;

RITENUTO che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ipotesi di cui all'art.26, comma 3 bis, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per cui non sussistono costi per la sicurezza da interferenze e la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

TENUTO CONTO che la Società ha prestato idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e ha, inoltre, debitamente sottoscritto il Patto d'integrità;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la ditta risulta: - regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento; - in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali; - priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

PRESO ATTO, altresì, in merito ai requisiti dichiarati con la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR. n.445/2000, che sono inserite, nelle condizioni generali di contratto, specifiche clausole contrattuali che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto;

VISTO che l'affidamento è coerente sia con il principio di economicità, garantito dalla circostanza che il servizio/fornitura è stata affidato ad un importo inferiore rispetto a quello previsto in sede di analisi dei costi, sia con il principio di efficacia, in quanto lo svolgimento del servizio/la prestazione della fornitura risponde in modo soddisfacente alle esigenze dell'Ente;

DATO CONTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e b) e l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

RITENUTO, in considerazione dell'importo e della durata del contratto, valutata la solidità della Società, di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva, in conformità a quanto indicato all'art.103, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. Z7B30EAC7D;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si dà atto dell'analisi preliminare svolta e si autorizza, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., lo svolgimento del servizio di Vigilanza e Teleallarme alla Ditta RANGERS SRL, verso il corrispettivo di € 1.680,00 oltre IVA.

Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze in quanto non sono state rilevate interferenze e il costo della sicurezza è, pertanto, pari a zero.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410718002 Spese di Vigilanza e Reception a valere sul budget di gestione assegnato per gli esercizi finanziari 2021 2022 2023 2024 2025 all'Unità Territoriale ACI di Vicenza, quale Unità Organizzativa Gestore 4A21, C.d.R 4A2, così ripartiti: Esercizio Finanziario 2021 € 315,00 + IVA, Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024 € 420,00 + IVA e Esercizio Finanziario 2025 € 105,00 + IVA

Si dà atto che la Ditta risulta: - in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali - regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento - non risultano annotazioni dal Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC.

L'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. Z7B30EAC7D.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto, Dott. Andrea Cutrini il quale dichiara, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione di gara:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile Unità Territoriali ACI di Vicenza